

Gazzetta ufficiale

L 432

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

3 dicembre 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/2126 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/2127 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate** 7
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/2128 della Commissione, del 1° ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l'assistenza nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*** 19

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/2131 del Consiglio, del 25 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 32, allegato all'accordo SEE, sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 ⁽¹⁾** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2021/2132 del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto	34
★ Decisione (PESC) 2021/2133 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, intesa a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e munizioni convenzionali nell'Europa sudorientale	36
★ Decisione (PESC) 2021/2134 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane.....	55
★ Decisione (PESC) 2021/2135 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate ucraine	59
★ Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova	63
★ Decisione (PESC) 2021/2137 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica del Mali in collegamento con la missione di formazione dell'UE in Mali	67
★ Decisione (PESC) 2021/2138 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/2011 a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza	72

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2126 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2021

che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/452, tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione devono figurare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico.
- (2) L'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/452 figura nell'allegato di tale regolamento.
- (3) La Commissione ha individuato vari altri progetti e programmi che possono essere inclusi nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (UE) 2019/452.
- (4) Il programma spaziale ⁽²⁾ mira a garantire la continuità degli investimenti nelle attività spaziali dell'Unione, a sostenere il progresso scientifico e tecnico e a promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria spaziale dell'Unione. Esso riunisce le infrastrutture esistenti e salvaguarda la continuità e l'evoluzione di Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare dell'UE, di EGNOS, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria, e di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra ad accesso aperto e gratuito. Il programma spaziale mira anche a sviluppare nuove componenti di sicurezza, come la conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA), che comprende una sottocomponente di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), e il nuovo servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi per le autorità dell'Unione e degli Stati membri. Esso promuove un'industria spaziale forte e innovativa e mira a mantenere l'accesso autonomo dell'Unione allo spazio.

⁽¹⁾ GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

- (5) Orizzonte Europa ⁽³⁾ è il principale programma di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione e sostiene, tra l'altro, azioni critiche per la sicurezza o l'ordine pubblico nell'Unione.
- (6) Il programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025 ⁽⁴⁾ sostiene attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione nucleari, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, alla radioprotezione e all'energia da fusione. Esso persegue inoltre miglioramenti negli ambiti dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alle infrastrutture di ricerca.
- (7) Il meccanismo per collegare l'Europa ⁽⁵⁾ finanzia progetti chiave nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Le sue azioni possono concedere finanziamenti per infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, e per tecnologie critiche.
- (8) Il programma Europa digitale ⁽⁶⁾ è il primo strumento finanziario dell'Unione incentrato sulla diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese e i cittadini. Esso finanzia progetti in settori che possono apparire critici per la sicurezza o l'ordine pubblico nell'Unione, quali il supercalcolo, l'intelligenza artificiale, la cibersecurity e le competenze digitali avanzate.
- (9) Il Fondo europeo per la difesa ⁽⁷⁾ è concepito come uno strumento atto a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea contribuendo al contempo alla sicurezza e all'autonomia strategica dell'Unione.
- (10) Il programma UE 4Health ⁽⁸⁾ è una delle risposte dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e svolge pertanto un ruolo importante nel garantire l'ordine pubblico attraverso la sanità pubblica. Esso mira a potenziare la resilienza dei sistemi sanitari per far fronte a minacce per la salute a carattere transfrontaliero come la COVID-19 nonché a rafforzare la capacità di gestione delle crisi e la preparazione alle pandemie, a migliorare la disponibilità, l'accessibilità e l'accessibilità economica dei medicinali e dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell'Unione, a sostenere l'innovazione e a portare avanti la trasformazione digitale.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/452,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2019/452 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3**1. Programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS) ⁽¹⁾**

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

2. Copernicus ⁽²⁾

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

3. Azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

4. Programma spaziale

Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

5. Orizzonte 2020, compresi i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell'articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell'articolo 187 TFUE

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), comprese le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la cibersicurezza.

6. Orizzonte Europa, compresi i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell'articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell'articolo 187 TFUE

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

7. Programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).

8. Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽¹⁾ Il regolamento (UE) n. 1285/2013 è mantenuto nel presente allegato alla luce dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

⁽²⁾ Il regolamento (UE) n. 377/2014 è mantenuto nel presente allegato alla luce dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

9. Reti transeuropee dell'energia (TEN-E)

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

10. Reti transeuropee delle telecomunicazioni ⁽³⁾

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

11. Meccanismo per collegare l'Europa

Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

12. Programma Europa digitale

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

13. Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

14. Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

15. Fondo europeo per la difesa

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

16. Cooperazione strutturata permanente (PESCO)

Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).

Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113).

17. Impresa comune europea per ITER

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

⁽³⁾ Il regolamento (UE) n. 283/2014 è mantenuto nel presente allegato alla luce dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

18. Programma UE per la salute (EU4Health)

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).»

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2127 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2021**

**che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite («ONU») come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati («Tutto tranne le armi» — *Everything But Arms* — «EBA»). L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (2) L'ONU ha depennato Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 dicembre 2020. Pertanto Vanuatu non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di paese beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere rimosso dall'allegato IV di tale regolamento. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 la rimozione di Vanuatu dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Vanuatu dovrebbe pertanto essere rimosso dall'allegato IV con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012

Nella tabella dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi, rispettivamente, dalle colonne A e B:

«VU	Vanuatu».
-----	-----------

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2128 DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2021****che integra il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l'assistenza nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA III)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati II e III del regolamento (UE) 2021/1529 stabiliscono le priorità tematiche per l'assistenza.
- (2) Gli obiettivi specifici e le priorità tematiche per l'assistenza dovrebbero essere ulteriormente specificati mediante disposizioni supplementari che integrano il regolamento (UE) 2021/1529.
- (3) Il presente regolamento definisce determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l'assistenza di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1529.
- (4) Al fine di garantire la tempestiva adozione delle decisioni di programmazione e finanziamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/1529, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli obiettivi specifici e le priorità tematiche per l'assistenza relativamente alle questioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a m), e lettera r), e all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2021/1529 figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 330 del 20.9.2021, pag. 1.

ALLEGATO

Gli obiettivi specifici e le priorità tematiche per l'assistenza di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e specificati all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a m), e lettera r), e all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2021/1529 (IPA III), definiti dal presente regolamento delegato, sono i seguenti.

- (1) **Garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto e consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche**
 - a) Istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili, imparziali, professionali, depolitizzati ed efficienti anche grazie a sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni, e promuovere la cooperazione giudiziaria; garantire l'accesso alla giustizia;
 - b) rafforzare le libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione, la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di riunione e di associazione e la protezione dei dati;
 - c) promuovere e tutelare i diritti umani, compresi la non discriminazione e la parità di genere, i diritti dei minori e i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
 - d) promuovere e rafforzare la lotta alla corruzione;
 - e) promuovere la cooperazione in materia di applicazione della legge e lo scambio di informazioni; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani e il traffico di armi da fuoco, armi leggere e armi di piccolo calibro illegali, il traffico di droga, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; sostenere l'impegno con l'Unione in materia di lotta al terrorismo e prevenire la radicalizzazione.
- (2) **Rafforzare le capacità di affrontare le sfide migratorie a livello regionale e internazionale e di consolidare ulteriormente la gestione delle frontiere e della migrazione**
 - a) Condividere le informazioni pertinenti;
 - b) garantire l'accesso alla protezione internazionale e rafforzare la gestione dell'asilo;
 - c) rafforzare le capacità di gestione delle frontiere e nel settore del rimpatrio e della reintegrazione, nonché gli sforzi volti a lottare contro la migrazione irregolare, compresa la lotta contro il traffico di migranti;
 - d) affrontare il problema degli sfollamenti forzati.
- (3) **Rafforzare le capacità di comunicazione strategica, anche informando i cittadini in merito alle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione all'UE**
 - a) Sostenere l'ulteriore sviluppo di mezzi di comunicazione indipendenti e pluralistici e dell'alfabetizzazione mediatica;
 - b) aumentare la resilienza dello Stato e della società alla disinformazione e ad altre forme di minacce ibride, anche sviluppando le capacità nel settore della cibersicurezza.
- (4) **Rafforzare la buona governance e procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione**
 - a) Consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione, anche nel settore degli appalti pubblici, migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti;
 - b) aumentare la professionalizzazione e la depolitizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici;
 - c) promuovere la trasparenza e la responsabilità, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni;
 - d) migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) interoperabili e basati sui bisogni dei cittadini;
 - e) rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche di buona qualità.
- (5) **Rafforzare la governance di bilancio ed economica**
 - a) Sostenere l'attuazione dei programmi di riforme economiche e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica e il rafforzamento delle istituzioni economiche;

- b) incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e la coesione sociale;
 - c) sostenere lo sviluppo sostenibile e i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante;
 - d) promuovere il mercato regionale comune dei Balcani occidentali.
- (6) **Rafforzare tutti gli aspetti inerenti alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità regionale e alla cooperazione reciproca**
- (7) **Rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace, soddisfare le esigenze che precedono o seguono le crisi**
- a) Promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e rafforzare la fiducia, l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto, le iniziative che promuovono la riconciliazione, la giustizia di transizione, la ricerca della verità, i risarcimenti e le garanzie di non ripetizione;
 - b) sostenere le azioni di potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD).
- (8) **Potenziare le capacità, l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali**
- a) Potenziare la capacità, l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e fornire maggiori mezzi d'azione alle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale, comprese le organizzazioni giovanili;
 - b) rafforzare le organizzazioni delle parti sociali, comprese le associazioni professionali;
 - c) promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati.
- (9) **Promuovere l'allineamento di norme — ivi comprese le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato — standard, politiche e prassi dei beneficiari con quelli dell'Unione**
- (10) **Promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze**
- a) Creare un ambiente più favorevole al rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze;
 - b) combattere ogni forma di violenza, discriminazione e disuguaglianze di genere;
 - c) promuovere la parità di partecipazione e leadership delle donne e delle ragazze, anche nell'elaborazione delle politiche e nei processi decisionali;
 - d) promuovere il bilancio di genere.
- (11) **Rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport**
- a) Promuovere la parità di accesso ai servizi d'istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base;
 - b) innalzare i livelli d'istruzione, contrastare la fuga di cervelli, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti;
 - c) sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro, anche per le persone con disabilità;
 - d) migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore e della ricerca;
 - e) incoraggiare le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti;
 - f) migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nell'istruzione e in infrastrutture di formazione accessibili, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione inclusiva e non segregativa, anche ricorrendo a tecnologie digitali accessibili;
 - g) rafforzare la cooperazione nei settori culturali, creativi e dello sport.

(12) Promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro

- a) Contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani, le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati;
- b) incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro;
- c) sostenere l'uguaglianza di genere e i giovani, promuovere l'occupabilità e la produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettori del lavoro.

(13) Promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà

- a) Modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona;
- b) promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e di prossimità;
- c) stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà;
- d) integrare le comunità emarginate quali i rom;
- e) combattere ogni forma di discriminazione;
- f) migliorare l'accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale.

(14) Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente

- a) Affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità;
- b) promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali;
- c) investire nella qualità dell'aria, nella gestione idrica e dei rifiuti e nella gestione sostenibile delle sostanze chimiche;
- d) promuovere l'efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e lottare contro l'inquinamento;
- e) sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l'efficienza energetica;
- f) promuovere politiche intese a favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell'impiego delle risorse, sicura e sostenibile, l'efficienza energetica e rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione, la preparazione e la risposta alle stesse.

(15) Priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari dell'IPA III

- a) Promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera;
- b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi e l'uso di fonti di energia rinnovabili;
- c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche;
- d) promuovere l'economia e la società digitali;
- e) incoraggiare il turismo, in particolare quello sostenibile, conservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale;
- f) investire nella gioventù, nello sport, nell'istruzione e nelle competenze;
- g) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

- h) promuovere le iniziative transfrontaliere che promuovono la riconciliazione e la giustizia di transizione;
 - i) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il commercio e gli investimenti;
 - j) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2129 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2021****che autorizza l'immissione sul mercato del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 25 marzo 2019 la società VDF FutureCeuticals, Inc. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso del fruttoborato di calcio negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.
- (4) Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di dati presentati a sostegno della domanda, ossia: la descrizione dettagliata del processo di produzione ⁽⁴⁾, i metodi di analisi ⁽⁵⁾, i certificati di analisi ⁽⁶⁾, la relazione sulla stabilità ⁽⁷⁾, la valutazione dell'assunzione alimentare di boro ⁽⁸⁾, lo studio tossicocinetico ⁽⁹⁾, il test di retromutazione batterica ⁽¹⁰⁾, il saggio del micronucleo in vitro con cellule di mammifero ⁽¹¹⁾, lo studio di tossicità di 90 giorni sui ratti ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁴⁾ Section 2.b.1/VDF Calcium Fructoborate — Production Process.pdf.

⁽⁵⁾ Methods of analysis, excluding Thermogravimetric Analysis (TGA) — Annex C — Methods of Analysis — CONF.pdf.

⁽⁶⁾ Annex D — Certificates of Analysis — CONF.pdf.

⁽⁷⁾ Annex E — Stability — CONF.pdf.

⁽⁸⁾ Annex F — Boron Intake Report — CONF.pdf.

⁽⁹⁾ Annex G — Nemzer, 2018 — CONF&PROP.pdf (relazione non pubblicata concernente lo studio 2018).

⁽¹⁰⁾ Annex G — Schreib et al., 2015 — CONF&PROP.pdf (relazione non pubblicata concernente lo studio 2015a).

⁽¹¹⁾ Annex G — Donath et al., 2015 — CONF&PROP.pdf (relazione non pubblicata concernente lo studio 2015b).

⁽¹²⁾ Annex G — Bauter et al. 2015 1 CONF&PROP.pdf; Annex G — Bauter et al. 2015 2 CONF&PROP.pdf (relazione non pubblicata concernente lo studio 2015c).

l'analisi granulometrica ⁽¹³⁾, il metodo di analisi granulometrica ⁽¹⁴⁾, l'analisi del fruttosio ⁽¹⁵⁾, l'analisi degli amminoacidi ⁽¹⁶⁾, l'analisi dei microrganismi ⁽¹⁷⁾, la stabilità fisico-chimica ⁽¹⁸⁾, la stabilità del fruttosio nel nuovo alimento ⁽¹⁹⁾, l'assunzione di boro proveniente dalla dieta di base ⁽²⁰⁾, la dissociazione del boro in condizioni variabili di pH ⁽²¹⁾.

- (5) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 10 luglio 2019 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della sicurezza del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento.
- (6) Il 25 maggio 2021 l'Autorità ha adottato il parere scientifico sulla sicurezza del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽²²⁾. Tale parere è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) In tale parere l'Autorità ha concluso che il nuovo alimento fruttoborato di calcio è sicuro per la popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento, a livelli di assunzione fino a 220 mg/giorno (3,14 mg/kg di peso corporeo al giorno). Il parere dell'Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che il fruttoborato di calcio, alle specifiche condizioni d'uso, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Poiché sono disponibili pochi dati sulla sicurezza del fruttoborato di calcio nella popolazione di età inferiore ai 18 anni e nelle donne durante la gravidanza e l'allattamento, è opportuno prevedere un'etichettatura intesa a informare adeguatamente i consumatori che gli integratori alimentari contenenti fruttoborato di calcio non dovrebbero essere consumati da tali gruppi di popolazione.
- (9) Nel suo parere l'Autorità ha osservato che tutti i dati per i quali il richiedente chiedeva la tutela, ad eccezione della valutazione dell'assunzione alimentare di boro e dell'assunzione di boro proveniente dalla dieta di base, sono serviti come base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento. Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che le conclusioni sulla sicurezza del fruttoborato di calcio non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati contenuti nelle relazioni concernenti tali studi.
- (10) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali dati e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali dati, previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento a tali dati in forza del diritto nazionale e che l'accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può pertanto essere legalmente consentito.
- (12) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Pertanto i dati riguardanti la descrizione dettagliata del processo di produzione, i metodi di analisi, i certificati di analisi, la relazione sulla stabilità, lo studio tossicocinetico, il test di retromutazione batterica, il saggio del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, lo studio di tossicità di 90 giorni sui ratti, l'analisi granulometrica, il metodo di analisi granulometrica, l'analisi del fruttosio, l'analisi degli amminoacidi, l'analisi dei microrganismi, la stabilità fisico-chimica, la stabilità del fruttosio nel nuovo alimento e la dissociazione del boro in condizioni variabili di pH, contenuti nel fascicolo del richiedente, che sono serviti come base per le conclusioni dell'Autorità sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbero essere utilizzati da quest'ultima a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il fruttoborato di calcio.

⁽¹³⁾ *Calcium Fructoborate — Particle Size COAs.pdf.*

⁽¹⁴⁾ *Calcium Fructoborate — Particle Size MOA.pdf.*

⁽¹⁵⁾ *Attachment — Response 3 — Fructoborate Analysis.pdf.*

⁽¹⁶⁾ *Attachment — Response 5 — Amino Acid Analysis.pdf.*

⁽¹⁷⁾ *Attachment — Response 6 — Micro Analysis.pdf.*

⁽¹⁸⁾ *Attachment — Response 7 — Physiochem Stability.pdf.*

⁽¹⁹⁾ *Attachment_Clarification_Resp_Q8_Fructose_Stability_CONF.pdf.*

⁽²⁰⁾ *Ca Fructoborate_Response EFSA Q9-11_17 Jul 2020.pdf.*

⁽²¹⁾ *Ca Fructoborate_Response EFSA Q_ADME_06 Apr 2021.pdf.*

⁽²²⁾ *EFSA Journal 2021; 19(6):6661.*

- (13) Il fatto di limitare l'autorizzazione del fruttoborato di calcio e il diritto di riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il fruttoborato di calcio, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2021 solo il richiedente iniziale:

Società: VDF FutureCeuticals, Inc.

Indirizzo: 300 West 6th Street Mومence, Illinois 60954, Stati Uniti

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 o con il consenso di VDF FutureCeuticals, Inc.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, indicati dal richiedente come protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2021 senza il consenso di VDF FutureCeuticals, Inc.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Fruttoborato di calcio	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "fruttoborato di calcio".</p> <p>2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti fruttoborato di calcio indica che gli integratori alimentari in questione non dovrebbero essere consumati dalla popolazione di età inferiore ai 18 anni e dalle donne durante la gravidanza e l'allattamento.</p>		<p>Autorizzato il 23 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Richiedente: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Mokenca, Illinois 60954, Stati Uniti.</p> <p>Durante il periodo di tutela dei dati solo la società VDF FutureCeuticals, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento fruttoborato di calcio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di VDF FutureCeuticals, Inc.</p> <p>Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2026.»;</p>
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta, esclusi gli integratori alimentari destinati alle donne durante la gravidanza e l'allattamento	220 mg/giorno			

2) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Fruttoborato di calcio	<p><i>Descrizione/definizione</i> Il nuovo alimento è costituito dal fruttoborato di calcio, un sale di calcio tetraidrato di un estere bis(fruttosilico) dell'acido borico sotto forma di polvere, rappresentato da $\text{Ca}[(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_6)_2\text{B}]_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, con una massa molecolare di 846 Da. Il nuovo alimento è prodotto mediante sintesi chimica in cui il fruttosio è combinato con l'acido borico in acqua per produrre un estere bis (fruttosilico) dell'acido borico attraverso vari processi di riscaldamento e miscelazione. Viene poi aggiunto carbonato di calcio per ottenere una soluzione contenente il sale di calcio del fruttoborato (tetraidrato). La soluzione è liofilizzata, macinata per ottenere il prodotto finale in polvere e poi confezionata e conservata in condizioni rappresentative di conservazione ($22 \pm 1^\circ\text{C}$ RH 55-60 %).</p> <p><i>Caratteristiche/composizione</i> Umidità libera: < 5,0 % Calcio: 4,5-5 % Boro: 2,5-2,9 % Fruttosio: 80-85 % Ceneri: 15-16 %</p> <p><i>Metalli pesanti</i> Arsenico: ≤ 1 mg/kg</p> <p><i>Criteri microbiologici</i> Conteggio totale su piastra: $\leq 1\ 000$ CFU/g ^(a) Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: ≤ 10 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 CFU/g <i>Salmonella</i> spp.: assenza in 25 g Stafilococchi coagulasi positivi: assenza in 1 g</p>

(a) CFU: unità formanti colonie.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2130 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa***

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha aggiornato la sua banca dati relativa alle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) includendovi la specie *Salvia rosmarinus* come ospite di tutte le sottospecie di *Xylella*.
- (2) Tale specie dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato II di tale regolamento come pianta specificata sensibile alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, in quanto è già elencata per le sottospecie *multiplex* e *fastidiosa*.
- (3) È inoltre opportuno sopprimere il genere *Rosmarinus* dagli allegati I e II del regolamento (UE) 2020/1201 in quanto tale denominazione non è più in uso ed è stata sostituita dalla denominazione *Salvia rosmarinus*.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

- (1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell'organismo nocivo specificato («piante ospiti»)

Acacia

Acer

Adenocarpus lainzii

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus roseus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura
Cistus
Citrus
Clematis cirrhosa L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash *Coffea*
Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Coronilla
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus
Digitaria
Diospyros kaki L.f.
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.
Erysimum hybrids
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Fortunella
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Helianthus
Helichrysum
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
Hibiscus
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Ilex aquifolium L.
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
IVA annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Ligustrum lucidum L.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa
Lonicera japonica Thunb.
Lupinus aridorum
Lupinus villosus
Magnolia grandiflora L.
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Mimosa
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Morus

Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Olea
Osteospermum ecklonis DC.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phoenix
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Psidium
Pteridium aquilinum
Pyrus
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Rhus
Robinia pseudoacacia L.
Rosa

Rubus
Ruta chalepensis
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica
Sapindus saponaria L.
Sassafras
Setaria magna Griseb.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium
Stewartia pseudocamellia
Strelitzia reginae Aiton
Streptocarpus
Symphotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom
Teucrium capitatum L.
Trifolium repens L.
Ulex
Ulmus
Vaccinium
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.
Xanthium strumarium L.»

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

**Elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato
(«piante specificate»)**

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum

Vinca

Vitis

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla

Cytisus

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron

Erodium moschatum

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Hibiscus syriacus

Ilex aquifolium L.

IVA annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera

Lupinus aridorum

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Myrtus communis L.

Nerium oleander

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Pteridium aquilinum

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis L.

Lavandula

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus

Spartium junceum L.

Ulex parviflorus

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/2131 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 32, allegato all'accordo SEE, sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122 e l'articolo 322, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto per lo spazio economico europeo («Comitato misto SEE») può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 32, allegato all'accordo SEE, sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 («protocollo 32»).
- (3) Il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽³⁾, che ha istituito lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, assegna ulteriori entrate con destinazione specifica esterne al programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e al meccanismo di protezione civile dell'Unione, disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. È opportuno chiarire nel protocollo 32 che, ai fini del calcolo dei contributi finanziari degli Stati EFTA, la base di calcolo dovrebbe essere maggiorata degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 in relazione alla partecipazione di detti Stati a tali programma e meccanismo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 32.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82, allegato all'accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE ⁽⁶⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
Z. POČIVALŠEK

⁽⁶⁾ Cfr. documento ST 13509/21 all'indirizzo seguente: <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2021/2132 DEL CONSIGLIO**del 29 novembre 2021****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾ («accordo») è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2020/1075 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° settembre 2020 ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell'effettivo funzionamento dell'accordo.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, prevede inoltre che il comitato misto elabori e adotti il proprio regolamento interno.
- (4) Il progetto di regolamento interno è stato elaborato in collaborazione tra la Commissione e la Civil Aviation Administration of China.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione del comitato misto ⁽⁴⁾.
2. I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.7.2020, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1075 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (GU L 240 del 24.7.2020, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 3 del 7.1.2021, pag. 3.

⁽⁴⁾ Cfr. documento ST13626/21 su <http://register.consilium.europa.eu>.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021

Per il Consiglio
Il president
S. KUSTEC

DECISIONE (PESC) 2021/2133 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021****intesa a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e munizioni convenzionali nell'Europa sudorientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»).
- (2) Da oltre trent'anni gli Stati dell'Europa sudorientale (SEE) si trovano ad affrontare rischi e sfide significativi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di munizioni convenzionali illecite al di là delle loro frontiere e in tutti i loro territori. Tali rischi hanno implicazioni negative più ampie per l'Europa nel suo insieme e oltre. Nella strategia dell'UE sulle SALW si afferma che, malgrado i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto nell'Europa sudorientale, l'entità dell'accumulazione di SALW e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la diffusione della detenzione illegale di tali armi e le lacune in termini di attuazione continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle armi da fuoco e delle SALW in alcune zone dei Balcani occidentali.
- (3) A livello regionale, la strategia dell'UE sulle SALW impegna l'Unione e i suoi Stati membri a contribuire a rafforzare le capacità di contrasto per individuare, smantellare e vietare le reti di traffico ed evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito, per esempio bloccando il finanziamento e il trasporto illeciti delle armi e potenziando il ruolo della polizia di frontiera e delle autorità doganali e portuali nella lotta ai flussi illegali di armi via mare. L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati ad aiutare gli altri paesi a migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza.
- (4) In linea con la strategia dell'UE sulle SALW, l'Unione rafforzerà il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni regionali attive nel controllo delle SALW allineando le proprie attività alle strategie e ai piani d'azione regionali.
- (5) Nel 2000 gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno adottato il documento OSCE sulle SALW ⁽¹⁾ in cui si sono impegnate a combattere il traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. In tale documento si sottolineano anche gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale che derivano dall'eccessiva accumulazione di SALW e da un'inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte.
- (6) Inoltre, nel 2003 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno adottato il documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (SCA) ⁽²⁾ in cui si riconoscono i rischi in termini di sicurezza e protezione posti dall'eccessiva accumulazione di munizioni convenzionali. Per affrontare tali rischi, essi hanno deciso di istituire una procedura pratica per la fornitura di assistenza ai fini della distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza e/o del miglioramento della gestione delle scorte e delle prassi di messa in sicurezza.
- (7) I documenti OSCE sulle SALW e le SCA riconoscono nella distruzione il metodo di elezione per lo smaltimento delle SALW e delle munizioni convenzionali in eccedenza.

⁽¹⁾ FSC.DOC/1/00/Rev.1.

⁽²⁾ FSC.DOC/1/03/Rev.1.

- (8) Il progetto sostenuto dalla presente decisione del Consiglio terrà conto di altre iniziative regionali, in particolare la tabella di marcia per i Balcani occidentali ⁽³⁾, il lavoro del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)/Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) e le pertinenti attività della Commissione europea nella SEE connesse al controllo delle armi e al traffico illecito di armi.

Il progetto sarà attuato in coordinamento con le forme di assistenza dell'Unione collegate alle giurisdizioni della SEE (decisioni del Consiglio (PESC) 2018/101 ⁽⁴⁾ e (PESC) 2017/915 ⁽⁵⁾), la cooperazione regionale con i Balcani occidentali nel settore del controllo delle SALW attuata dall'UNDP/SEESAC (decisioni del Consiglio (PESC) 2019/2111 ⁽⁶⁾, (PESC) 2018/1788 ⁽⁷⁾ e (PESC) 2016/2356 ⁽⁸⁾) e la cooperazione UE-SEE ai fini di contrasto nel settore del traffico di armi da fuoco, sostenuta dalla DG HOME della Commissione europea, dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), e dalla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

- (9) L'Unione ha precedentemente sostenuto le attività dell'OSCE mediante la decisione 2012/662/PESC del Consiglio ⁽⁹⁾ a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di SALW nella regione coperta dall'OSCE. Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1424 a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia ⁽¹⁰⁾. Il 2 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2009 ⁽¹¹⁾ a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE.
- (10) Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione dell'ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.
- (11) Nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

⁽³⁾ Il 10 luglio 2018 il vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra ha adottato la «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024».

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2019/2111 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale intese a ridurre la minaccia delle armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 147).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).

⁽⁸⁾ Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

⁽⁹⁾ Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 29).

⁽¹⁰⁾ GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82.

⁽¹¹⁾ Decisione (PESC) 2019/2009 del Consiglio, del 2 dicembre 2019, a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 42).

- (12) L'agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018 dal segretario generale dell'ONU, ha invitato a contrastare l'eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'Unione sulle armi leggere e di piccolo calibro, l'obiettivo della presente decisione è ridurre i rischi di traffico illecito e di diffusione incontrollata di SALW all'interno, verso o dall'Europa sudorientale, che compromettono la sicurezza e la protezione impedendo il consolidamento sostenibile della pace e lo sviluppo socioeconomico nonché contribuendo a smantellare l'ordine, alimentando il terrorismo e la violenza criminale o portando alla ripresa dei conflitti.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
 - a) ridurre il rischio di proliferazione e uso improprio di SALW nella Repubblica d'Albania;
 - b) sostenere la Bosnia-Erzegovina nell'attenuazione dei rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla detenzione illegale, all'uso improprio e al traffico di SALW e relative munizioni;
 - c) sostenere il rafforzamento dell'attuale capacità dell'unità K9 della polizia del Kosovo * e il relativo contributo diretto alla prevenzione, alla repressione e alle indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, munizioni ed esplosivi nei Balcani occidentali;
 - d) ridurre il rischio di proliferazione delle armi e di uso improprio delle SALW nella Repubblica di Macedonia del Nord, aumentando la capacità di prevenzione, individuazione, analisi e indagini del ministero degli Affari interni e di altre organizzazioni governative;
 - e) ridurre il rischio di esplosioni accidentali nei depositi di munizioni e ridurre la diversione di SALW/SCA dai depositi del ministero della Difesa del Montenegro;
 - f) ridurre i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alle SALW per quanto riguarda la detenzione illecita, gli abusi di SALW legali e il traffico illecito di SALW in Serbia;
 - g) aiutare gli Stati partecipanti all'OSCE a pianificare, attuare e, se necessario, rafforzare meglio i loro impegni contro la proliferazione illecita di SALW/SCA.
3. I beneficiari del progetto sono:
 - a) le autorità preposte della SEE, responsabili della prevenzione e della lotta al traffico illecito di SALW e munizioni convenzionali, vale a dire le commissioni/i consigli per le SALW, i ministeri degli Affari interni e i servizi di contrasto, quali la polizia. Altre autorità coinvolte sono il ministero della Sicurezza, le procure, i tribunali e i servizi penitenziari in Bosnia-Erzegovina nonché il ministero della Difesa in Montenegro. In Serbia il progetto prevede inoltre il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile che si occupano di questioni relative al controllo delle SALW (beneficiari diretti);
 - b) popolazioni di giurisdizioni della SEE e del relativo vicinato europeo che si trovano in una situazione di rischio a causa dell'uso di SALW e munizioni convenzionali illecite in attività criminali e terroristiche e del relativo uso improprio e violento (beneficiari indiretti);
 - c) le autorità preposte nell'Unione e nei suoi Stati membri che beneficiano di maggiori capacità di controllo delle SALW e delle munizioni convenzionali nella SEE, anche grazie a un migliore scambio di informazioni e a misure di coordinamento e cooperazione quali l'identificazione dei rischi, le indagini e il rintracciamento, l'individuazione e il sequestro di SALW e munizioni convenzionali illecite (beneficiari indiretti).
4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

(*) Qualsiasi designazione fa salve le posizioni sullo status ed è in linea con la UNSCR 1244/1999 e il parere ICJ Opinion sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 («progetto») è affidata al segretariato OSCE.
3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 4 208 827 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1. L'AR riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive preparate dal segretariato OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

PROGRAMMA GLOBALE DELL'OSCE A SOSTEGNO DEGLI SFORZI VOLTI A PREVENIRE E COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI SALW E CA NELL'EUROPA SUDORIENTALE – HR(2021) 138**1. Contesto**

Da oltre trent'anni gli Stati dell'Europa sudorientale (SEE) si trovano ad affrontare rischi e sfide significativi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di munizioni convenzionali (CA) illecite al di là delle loro frontiere e in tutto il loro territorio. Tali rischi hanno implicazioni negative più ampie per l'Europa nel suo insieme e oltre.

La SEE continua a destare preoccupazione e rappresenta una notevole sfida nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (SALW) illegali e le relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»). Nella strategia dell'UE sulle SALW si afferma che, «[m]algrado i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto nell'Europa sudorientale, l'entità dell'accumulazione di SALW e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la diffusione della detenzione illegale di tali armi e le lacune in termini di attuazione continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle armi da fuoco e delle SALW in alcune zone dei Balcani occidentali».

Pertanto, con riferimento ai Balcani occidentali, nella strategia dell'UE sulle SALW si definisce una serie completa di azioni quali quelle intese «[...] a ridurre le scorte in eccedenza di SALW e relative munizioni nonché la loro detenzione illegale, a contrastare lo sviamento e il traffico di armi, a rafforzare i controlli alle frontiere, a migliorare la marcatura, la registrazione e il rintracciamento delle SALW nonché le capacità di smaltimento, a sviluppare una maggiore consapevolezza in materia e a sostenere le capacità di contrasto, [...] [e continuare] inoltre a sostenere i sistemi di controllo nazionali, tenendo altresì in considerazione le pertinenti iniziative regionali per la lotta alle SALW illegali e relative munizioni, quali la tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024, un'iniziativa sostenuta da Francia e Germania;».

Il retaggio dei conflitti passati nella regione, le carenze nell'attuazione tempestiva e corretta della smobilitazione, del disarmo e del reinserimento, nonché la scarsa attuazione dei sistemi centralizzati di controllo delle SALW e delle scorte di munizioni convenzionali (SCA) si sono tradotti in:

- commercio illecito di SALW e CA e proliferazione all'interno della SEE e oltre le sue frontiere;
- diversione illegale di SALW e CA;
- uso di SALW e CA illecite/di contrabbando per attività terroristiche e criminali e per reati violenti all'interno e all'esterno della regione;
- perdita e furto di SALW e CA da depositi ufficiali e segreti (e conseguente loro proliferazione illecita);
- scarso livello di rendicontabilità e di trasparenza nelle attività di prevenzione, gestione, contrasto e controllo relative alle SALW e alle CA.

Gli Stati partecipanti all'OSCE hanno convenuto di cooperare per affrontare tali problemi adottando un approccio globale. In particolare, gli Stati partecipanti si sono impegnati a combattere il traffico illecito e la diffusione incontrollata di SALW e CA in linea con le disposizioni dei documenti OSCE sulle SALW (FSC.DOC/1/00/Rev.1) e sulle scorte di munizioni convenzionali (FSC.DOC/1/03/Rev.1).

Al fine di affrontare tali sfide e preoccupazioni, nel 2019 gli Stati della SEE hanno presentato all'OSCE richieste ufficiali di assistenza nel settore del controllo delle SALW e delle CA ⁽¹⁾. Tali richieste sono state presentate dal ministero dell'Interno dell'Albania, dal ministero della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina, dal ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord, dal ministero della Difesa del Montenegro e dal ministero dell'Interno della Serbia.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il Kosovo*, a causa di considerazioni sullo status, le restrizioni e i requisiti della procedura formale dell'OSCE non si applicano in quanto tali a potenziali progetti nel paese. Pertanto, sotto la guida della missione OSCE in Kosovo (OMIK), saranno attuati vari progetti a sostegno delle richieste di assistenza delle autorità/istituzioni locali. (*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.)

2. Obiettivo generale

Ridurre i rischi di traffico illecito e di diffusione incontrollata di SALW all'interno della SEE, verso la SEE o dalla SEE, che compromettono la sicurezza e la protezione impedendo il consolidamento sostenibile della pace e lo sviluppo socioeconomico nonché contribuendo a smantellare l'ordine, alimentando il terrorismo e la violenza criminale o portando alla ripresa dei conflitti.

3. Descrizione dell'azione

L'azione si basa su processi sistematici di valutazione delle necessità attuati nel periodo 2019-2021. Tali processi hanno consentito di verificare le richieste di assistenza e confermato le necessità di un sostegno da parte dell'OSCE, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità delle autorità preposte nei seguenti ambiti:

- gestione e scambio di informazioni sulla prevenzione e il contrasto del traffico illecito di SALW;
- capacità cinofile (K9) per l'individuazione e il sequestro di SALW e CA illecite;
- sensibilizzazione e sostegno a favore della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di SALW e CA;
- quadri normativi e operativi per la disattivazione delle SALW;
- gestione e sicurezza delle scorte di SALW.

L'azione – Programma globale dell'OSCE a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di SALW e CA nell'Europa sudorientale – consiste in sette progetti OSCE e risponde ai suddetti requisiti in modo globale anche rafforzando le dinamiche transfrontaliere/regionali al fine di prevenire e combattere il traffico illecito di SALW e CA in modo più efficiente ed efficace e con un maggiore impatto. I progetti sono stati sviluppati grazie a una stretta cooperazione tra le autorità/istituzioni preposte, il Centro OSCE per la prevenzione dei conflitti e le operazioni sul campo dell'OSCE nella SEE.

Attraverso i suoi progetti, il programma globale dell'OSCE sostiene la strategia dell'UE sulle SALW, in particolare la cooperazione e l'assistenza internazionali connesse ai Balcani occidentali.

I progetti mirano inoltre a mitigare e prevenire gli effetti negativi del commercio illegale di SALW e relative munizioni sullo sviluppo sostenibile, rafforzando così gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite quali

- obiettivo 05: Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze (ad esempio traguardo 5.2) e
- obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, fornire l'accesso universale alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli (ad esempio traguardi 16.1, 16.4 e 16.a).

Inoltre, le proposte sono state armonizzate con la *«tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024»* ⁽²⁾ ed elaborate in coordinamento con i pertinenti portatori di interessi che sostengono la tabella di marcia e ne monitorano l'attuazione. Inoltre le proposte integrano la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le SALW illegali e le relative munizioni del 2018, in particolare le azioni nei Balcani occidentali, e sostengono così le autorità della SEE nel conformarsi a tale strategia.

3.1. Progetto 1: Assistere le autorità nazionali della Repubblica d'Albania al fine di ridurre il rischio di proliferazione e uso improprio delle SALW

3.1.1. Obiettivo

L'obiettivo del progetto è ridurre il rischio di proliferazione e uso improprio delle SALW nella Repubblica d'Albania.

⁽²⁾ La tabella di marcia è stata elaborata sulla base della dichiarazione comune dei viceministri dell'Interno e dei viceministri degli Affari esteri dell'Europa sudorientale nonché degli elementi per la tabella di marcia, entrambi adottati nella riunione di Podgorica del 1° febbraio 2018. È stata adottata ufficialmente in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi a Londra il 10 luglio 2018.

3.1.2. Descrizione

L'impatto della proliferazione e della detenzione incontrollate di SALW, munizioni ed esplosivi continua a costituire una grave minaccia per la sicurezza pubblica e per lo sviluppo sociale ed economico in Albania. Le SALW non sufficientemente controllate e illegali sostengono gli elementi criminali e la criminalità organizzata, favorendo violenza e insicurezza. Tutti gli aspetti citati hanno effetti negativi sulle misure di sicurezza e di rafforzamento della fiducia nel paese e nella regione. L'Albania ha chiesto assistenza nell'ottobre 2019 al Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) dell'OSCE.

L'OSCE ha accertato carenze di capacità a livello di:

- a) quadro normativo e regolamentare per la disattivazione delle armi da fuoco e relativa corretta attuazione, con miglioramento delle infrastrutture, delle attrezzature e della formazione;
- b) servizi cinofili della polizia di Stato albanese per l'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi;
- c) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui pericoli derivanti dall'uso improprio e dalla proliferazione delle SALW.

I finanziamenti del Consiglio dell'UE saranno utilizzati per colmare le carenze di capacità di cui alle lettere a), b) e c).

Oltre alla popolazione albanese, i beneficiari del progetto sono numerose autorità nazionali preposte al controllo delle SALW, in particolare la commissione nazionale sulle SALW, il ministero dell'Interno della Repubblica d'Albania e la polizia di Stato albanese.

3.1.3. Risultati attesi

Risultato 1: rafforzamento del quadro legislativo della Repubblica d'Albania in materia di SALW e disattivazione.

Indicatori:

- esistenza di un quadro normativo per il controllo delle SALW in linea con le norme internazionali
- esistenza di strutture e pratiche per la disattivazione delle SALW il cui funzionamento è in linea con gli impegni OSCE e le norme internazionali
- numero di attività di formazione e numero di persone formate per disattivare o controllare il processo di disattivazione

Risultato 2: rafforzamento delle capacità della polizia albanese di individuare armi ed esplosivi.

Indicatori:

- esistenza di un quadro normativo per il miglioramento della capacità cinofila in linea con le norme internazionali
- esistenza di strutture e infrastrutture cinofile in linea con le norme internazionali e le raccomandazioni dell'OSCE
- numero di attività di formazione e numero di persone formate

Risultato 3: maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui pericoli legati alle SALW e sulle questioni relative al controllo delle SALW.

Indicatori:

- numero di orientamenti o documenti di regolamentazione in essere in materia di sensibilizzazione dell'opinione pubblica (ad esempio strategia di comunicazione sulle SALW)
- numero di campagne aggiornate di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'importanza del controllo delle SALW, delle munizioni e degli esplosivi e ai rischi connessi alla loro detenzione illegale e al loro uso improprio, in linea con la strategia di comunicazione sulle SALW adottata
- percentuale di destinatari (disaggregati per genere) che sono consapevoli dei rischi legati a un uso improprio delle SALW

3.1.4. Attività

- 3.1.4.1 Attività connessa al rafforzamento del quadro legislativo della Repubblica d'Albania in materia di SALW e disattivazione.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- sostegno allo sviluppo di una regolamentazione sulla disattivazione e di un piano d'azione per la relativa attuazione
- sostegno all'istituzione di meccanismi per la corretta attuazione e sorveglianza della disattivazione delle SALW
- sostegno all'elaborazione di un manuale di formazione sulla disattivazione delle SALW e offerta di attività di formazione nazionali e internazionali per gli operatori locali

3.1.4.2 Attività connessa al rafforzamento delle capacità della polizia albanese di individuare armi ed esplosivi illeciti.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- sviluppo di procedure operative standard (POS) per l'impiego della capacità cinofila nell'individuazione delle SALW, nonché del relativo piano direttore per la modernizzazione di tale capacità
- programma di formazione sull'applicazione delle POS per l'impiego della capacità cinofila nell'individuazione delle SALW
- assistenza in termini di attrezzature e miglioramento delle infrastrutture dell'unità cinofila
- realizzazione di miglioramenti infrastrutturali riguardanti i canili, le strutture per uffici e il perimetro delle unità cinofile, nonché acquisizione e trasferimento di attrezzature destinate alle unità cinofile al fine di aumentare la capacità di individuazione
- messa a disposizione di una piattaforma per promuovere l'impiego delle capacità cinofile attraverso l'organizzazione di concorsi a livello nazionale e regionale

3.1.4.3 Attività connessa a una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui pericoli derivanti dalle SALW e sulle questioni relative al controllo delle SALW

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- sostegno all'elaborazione di una strategia coordinata di sensibilizzazione e comunicazione
- sostegno all'attuazione della strategia di sensibilizzazione e comunicazione

3.2. **Progetto 2: Affrontare i rischi in termini di sicurezza e protezione derivanti dalla detenzione illegale, dall'uso improprio e dal traffico di SALW e relative munizioni in Bosnia-Erzegovina**

3.2.1. **Obiettivo**

L'obiettivo del progetto è sostenere la Bosnia-Erzegovina nell'attenuazione dei rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla detenzione illegale, all'uso improprio e al traffico di SALW e relative munizioni.

3.2.2. **Descrizione**

Il progetto risponde a necessità altamente prioritarie specificate nella richiesta di assistenza del ministero della Sicurezza (2019) e mira a fornire alla Bosnia-Erzegovina un sostegno inteso ad attenuare i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla detenzione illegale, all'uso improprio e al traffico di SALW, munizioni ed esplosivi, contribuendo in tal modo alla sicurezza e alla stabilità nel paese e nella regione in generale.

L'OSCE ha accertato carenze di capacità a livello di:

- a) infrastrutture dei servizi di contrasto per il deposito di SALW e munizioni, comprese le procedure e le pratiche in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte;
- b) sensibilizzazione istituzionale sul controllo delle SALW a sostegno del consiglio per il coordinamento del controllo delle SALW, compresi un approccio metodologico e strumenti di monitoraggio e valutazione;
- c) capacità cinofile dei servizi di contrasto per l'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi, compresi i relativi quadri programmatici, legislativi e operativi, le attrezzature e le infrastrutture nonché gli elementi di formazione;

- d) accessibilità e comparabilità dei dati relativi alle SALW necessari per un'elaborazione delle politiche e una risposta operativa efficaci;
- e) disattivazione delle SALW, compresi quadri normativi e regolamentari, formazione, attrezzature ed elementi infrastrutturali.

I finanziamenti del Consiglio dell'UE saranno utilizzati per colmare le carenze di capacità di cui alle lettere c) e d).

Oltre alla popolazione della Bosnia-Erzegovina, i beneficiari del progetto sono numerose autorità nazionali preposte al controllo delle SALW, in particolare i servizi di contrasto, compresi i ministeri dell'Interno/servizi di polizia a livello di entità e cantoni, il consiglio per il coordinamento del controllo delle SALW, il ministero della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina, nonché le procure, i tribunali e i servizi penitenziari.

3.2.3. Risultati attesi

Risultato 1: rafforzamento delle capacità cinofile dei servizi di contrasto per l'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi.

Indicatori:

- tasso di attuazione del piano direttore elaborato per quanto riguarda lo sviluppo del necessario quadro legislativo, infrastrutturale e operativo per le unità cinofile
- percentuale di partecipanti alle attività di formazione che dimostrano di possedere le competenze richieste per l'efficace applicazione delle POS
- numero di siti/unità cinofili che hanno beneficiato di miglioramenti conformemente alla valutazione delle necessità effettuata dall'OSCE

Risultato 2: sviluppo di una banca dati e di un sistema di tracciabilità interistituzionali integrati dei casi relativi a SALW e munizioni.

Indicatori:

- grado di interoperabilità/compatibilità delle metodologie di raccolta dei dati
- esistenza di un sistema informatico interistituzionale funzionale che consenta la raccolta e l'analisi integrate dei dati concernenti i casi relativi a SALW e munizioni

3.2.4. Attività

3.2.4.1. Attività connessa al rafforzamento delle capacità cinofile dei servizi di contrasto per l'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- sostegno all'organizzazione di gruppi di lavoro e riunioni di coordinamento per elaborare un piano direttore per lo sviluppo di capacità cinofile
- sostegno all'elaborazione dei quadri legislativi e operativi necessari per l'impiego delle capacità cinofile nell'individuazione delle SALW
- miglioramento delle infrastrutture cinofile e fornitura delle attrezzature necessarie
- organizzazione di un programma di formazione sull'applicazione delle POS per l'impiego delle capacità cinofile nell'individuazione delle SALW
- creazione di una piattaforma per promuovere l'impiego delle capacità cinofile attraverso l'organizzazione di concorsi a livello nazionale e regionale

3.2.4.2. Attività connessa allo sviluppo di una banca dati e di un sistema di tracciabilità interistituzionali integrati dei casi relativi a SALW e munizioni.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- sostegno a una valutazione dei modelli giuridici e statistici pertinenti delle autorità di contrasto e giudiziarie per la costituzione di una casistica interistituzionale integrata in materia di SALW e munizioni
- sostegno all'istituzione del sistema casistico SALW della Bosnia-Erzegovina
- organizzazione di attività di formazione per gli utenti del sistema di tracciabilità delle SALW operanti a livello di le autorità di contrasto e giudiziarie

3.3. **Progetto 3: Sostenere il rafforzamento della capacità cinofila della polizia del Kosovo * ai fini dell'individuazione e della confisca di SALW, munizioni ed esplosivi**

3.3.1. **Obiettivo**

L'obiettivo del progetto è sostenere il rafforzamento dell'attuale capacità cinofila della polizia del Kosovo e il relativo contributo diretto alla prevenzione, alla repressione e alle indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, munizioni ed esplosivi nei Balcani occidentali.

3.3.2. **Descrizione**

Il progetto è stato elaborato nel contesto del piano d'azione che correda la strategia del Kosovo per il controllo delle SALW e mira a sostenere il rafforzamento dell'attuale capacità cinofila della polizia del Kosovo e il relativo contributo diretto alla prevenzione, alla repressione e alle indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, munizioni ed esplosivi nei Balcani occidentali.

Il progetto punterà ad affrontare le carenze di capacità accertate a livello dei servizi cinofili in termini di prevenzione, repressione e indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, anche con riguardo al quadro normativo, all'impiego operativo delle squadre cinofile e alla carenza di risorse umane, infrastrutturali e di trasporto.

Oltre alla popolazione del Kosovo, il beneficiario del progetto è la polizia kosovara.

3.3.3. **Risultati attesi**

Risultato 1: rafforzamento del quadro normativo e formativo, nonché delle infrastrutture e delle attrezzature dell'unità cinofila, al fine di rendere più efficienti ed efficaci la prevenzione, la repressione e le indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, munizioni ed esplosivi

Indicatori:

- esistenza di un quadro normativo e formativo per l'unità cinofila
- esistenza di infrastrutture e attrezzature dell'unità cinofila migliorate

3.3.4. **Attività**

3.3.4.1. Attività connessa al rafforzamento del quadro normativo e formativo, nonché delle infrastrutture e delle attrezzature dell'unità cinofila al fine di rendere più efficienti ed efficaci la prevenzione, la repressione e le indagini in materia di uso improprio e traffico di SALW, munizioni ed esplosivi.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- istituzione e le attività del gruppo di lavoro per il miglioramento della capacità cinofila
- conduzione di visite di studio presso gli omologhi dotati di sistemi avanzati per l'impiego di cani addestrati all'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi
- supporto alla divisione «Formazione» del beneficiario ai fini della stesura del piano di formazione, dell'elaborazione di una metodologia di formazione pienamente integrata nelle POS delle unità cinofile in ambito formativo e operativo e della costituzione di un gruppo di esperti in materia di formazione
- supporto alla fornitura delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie per le prestazioni in ambito formativo, tattico e operativo dell'unità cinofila
- erogazione di formazione specializzata e avanzata ai conduttori cinofili

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

3.4. **Progetto 4: Assistere le autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord per ridurre il rischio di proliferazione delle armi e di uso improprio delle SALW**

3.4.1. **Obiettivo**

L'obiettivo del progetto è ridurre il rischio di proliferazione delle armi e di uso improprio delle SALW nella Repubblica di Macedonia del Nord aumentando la capacità di prevenzione, individuazione, analisi e indagine del ministero dell'Interno e di altre organizzazioni governative.

3.4.2. **Descrizione**

Il progetto è stato elaborato per rispondere alla richiesta di assistenza formulata dal governo della Repubblica di Macedonia del Nord (2019) e intesa a rafforzare le capacità della commissione nazionale sulle SALW e a sviluppare le capacità di individuazione di armi ed esplosivi dell'unità cinofila del dipartimento di polizia.

L'OSCE ha accertato carenze di capacità a livello di:

- a) capacità operativa dell'unità cinofila del ministero dell'Interno nell'individuazione della proliferazione illecita di SALW;
- b) meccanismo di cooperazione e coordinamento intra e interistituzionale e transfrontaliero per la prevenzione e il contrasto del traffico illecito di SALW;
- c) analisi delle questioni relative al controllo delle SALW a livello strategico e operativo;
- d) iniziative coordinate di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sui rischi connessi all'uso improprio delle SALW nella Repubblica di Macedonia del Nord, anche con riguardo agli sforzi compiuti dalla commissione nazionale sulle SALW.

I finanziamenti del Consiglio dell'UE saranno utilizzati per colmare le carenze di capacità di cui alle lettere a), b) e c).

Oltre alla popolazione della Repubblica di Macedonia del Nord, i beneficiari del progetto sono numerose autorità nazionali preposte al controllo delle SALW, in particolare la commissione nazionale sulle SALW ⁽³⁾, il ministero dell'Interno e la polizia.

3.4.3. **Risultati attesi**

Risultato 1: rafforzamento delle capacità di cooperazione normativa, operativa e interservizi del ministero dell'Interno e della commissione sulle SALW della Repubblica di Macedonia del Nord nel combattere/affrontare la proliferazione delle SALW.

Indicatori:

- esistenza di un quadro normativo sui servizi cinofili
- numero di servizi cinofili regionali esistenti e aventi capacità funzionale
- scambio di informazioni in tempo reale in atto nell'ambito della polizia e tra i paesi dell'Europa sudorientale e i centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD)
- percentuale di destinatari (disaggregati per genere) consapevoli dei rischi di proliferazione e uso improprio delle SALW
- numero di donne e uomini raggiunti da eventi di sensibilizzazione

3.4.4. **Attività**

3.4.4.1. **Sostegno al potenziamento della capacità del ministero dell'Interno di individuare le SALW illecite mediante lo spiegamento efficiente di risorse cinofile**

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- assistenza in termini di attrezzature e miglioramenti delle infrastrutture per le unità del servizio cinofilo a livello centrale e regionale, compreso l'ammodernamento dei depositi di SALW e delle infrastrutture informatiche per un massimo di cinque (5) siti (armerie) collocati presso le unità cinofile del ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord

⁽³⁾ Autorità nazionali che fanno parte della commissione nazionale sulle SALW: ministero dell'Economia, ministero della Giustizia, ministero del Commercio e delle politiche sociali, ministero della Difesa, ministero dell'Istruzione e della scienza, ministero delle Finanze, Dogane, ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'economia delle risorse idriche.

- elaborazione di POS e aggiornamento dei regolamenti per l'impiego della capacità cinofila nell'individuazione delle SALW
- programma di formazione sull'applicazione delle POS per l'impiego della capacità cinofila nell'individuazione delle SALW
- messa a disposizione di una piattaforma per promuovere l'impiego delle capacità cinofile attraverso l'organizzazione di concorsi a livello nazionale e regionale

3.4.4.2. Sostegno alla sperimentazione del sistema di scambio di informazioni in tempo reale nella lotta al traffico illecito di SALW

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- assistenza in termini di attrezzature, infrastrutture fisiche e aggiornamenti TIC dei sistemi di scambio di informazioni presso cinque (5) centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) selezionati
- elaborazione di POS sullo scambio di informazioni in tempo reale riguardo a di incidenti connessi alle SALW
- programma di formazione in merito all'applicazione delle POS sullo scambio di informazioni in tempo reale riguardo a incidenti connessi alle SALW
- programma di scambio di personale (tirocini)
- organizzazione di una conferenza del centro di cooperazione di polizia e doganale

3.4.4.3. Sostegno allo sviluppo delle capacità operative e analitiche della commissione nazionale sulle SALW nella lotta al traffico illecito di SALW

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- organizzazione di un workshop sulla cooperazione interservizi in materia di regime di controllo delle SALW
- elaborazione di un manuale di orientamento per i membri della commissione
- analisi del livello di controllo delle SALW, compresa l'elaborazione di POS sulla raccolta dei dati e sulla tracciabilità e la comunicazione delle informazioni, nonché sviluppo di un sistema di gestione dei casi per facilitare l'analisi sulle SALW

3.5. **Progetto 5: Attenuare i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alle SALW/SCA in Montenegro**

3.5.1. **Obiettivo**

L'obiettivo del progetto è ridurre il rischio di esplosioni accidentali nei depositi di munizioni e di diversione di SALW/SCA dai depositi del ministero della Difesa del Montenegro.

3.5.2. **Descrizione**

L'esposizione del Montenegro ai rischi di esplosioni accidentali nei depositi di munizioni, al traffico illecito e alla diffusione incontrollata di SALW/SCA è stata confermata nel corso di varie visite di esperti dell'OSCE effettuate negli ultimi anni. Il ministero della Difesa del Montenegro ha affrontato tali questioni nel suo documento di riferimento in cui espone il risultato finale perseguito: lo smaltimento trasparente delle eccedenze di armi e di ordigni esplosivi e la messa a punto di un sistema di gestione sostenibile del ciclo di vita per armi, esplosivi e ordigni. Il Montenegro ha chiesto assistenza nel 2019 al Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) dell'OSCE.

L'OSCE ha accertato carenze di capacità a livello di:

- a) garanzia di un approccio alle SALW e alle CA in termini di gestione del ciclo di vita, che comprenda la formazione e il trasferimento di conoscenze continui, un quadro di sorveglianza delle munizioni e il coordinamento e la cooperazione interistituzionali;
- b) trasporto sicuro di CA in linea con gli standard internazionali.

I finanziamenti del Consiglio dell'UE saranno utilizzati per colmare le carenze di capacità di cui alle lettere a) e b).

Oltre alla popolazione del Montenegro, i beneficiari del progetto sono il ministero della Difesa e le Forze armate del Montenegro.

3.5.3. Risultati attesi

Risultato 1: rafforzamento delle capacità strategiche, di formazione e di coordinamento del ministero della Difesa e di altri organismi governativi competenti nel settore della gestione delle SALW/SCA

Indicatori:

- numero di membri del personale del ministero della Difesa nelle pertinenti istituzioni di istruzione/formazione e unità operative con capacità avanzate di sostegno alla gestione e alla manipolazione delle SALW/SCA;
- numero di attività in materia di SALW/SCA coordinate dal Montenegro tramite organismi designati;
- esistenza di un organismo di controllo ad interim

Risultato 2: aumento delle capacità di trasporto delle SALW/SCA in modo sicuro e protetto in conformità del trattato ADR.

Indicatori:

- numero di membri del personale beneficiari del progetto con maggiori competenze in materia di trasporto di SALW/SCA
- esistenza di un sistema di trasporto SALW/SCA integrato nel quadro organizzativo
- presentazione al ministero della Difesa del Montenegro di un'analisi dei requisiti per conformarsi al trattato ADR corredata di raccomandazioni

3.5.4. Attività

3.5.4.1 Attività connessa al rafforzamento delle capacità strategiche, di formazione e di coordinamento del ministero della Difesa e di altri organismi governativi competenti nel settore della gestione delle SALW/SCA.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- trasferimento di conoscenze sulle buone prassi internazionali nel settore della gestione delle SALW/SCA
- consulenza e coordinamento per il programma del ministero della Difesa del Montenegro in settori selezionati di una gestione sostenibile del ciclo di vita delle SALW/SCA
- consulenza tecnica sui meccanismi nazionali di controllo della gestione delle SALW/SCA

3.5.4.2 Attività connessa al programma di formazione e di equipaggiamento per la creazione di capacità di trasporto di SALW/SCA in Montenegro, conformemente al trattato ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- realizzazione congiunta, con il ministero della Difesa del Montenegro, di un'analisi dei requisiti per conformarsi pienamente al trattato ADR
- acquisizione di due camion conformi al trattato ADR, con un contratto che comprenda la formazione di familiarizzazione, la manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio

3.6. Progetto 6: Affrontare i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla detenzione illecita, all'uso improprio e al traffico di SALW in Serbia

3.6.1. Obiettivo

L'obiettivo del progetto è ridurre i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alle SALW per quanto riguarda la detenzione illegale, gli abusi di SALW legali e il traffico illecito di SALW.

3.6.2. Descrizione

Il progetto è stato elaborato per rispondere alla richiesta di assistenza formulata dal ministero dell'Interno della Serbia (2019) e intesa ad affrontare le sfide poste dalla proliferazione incontrollata e dalla detenzione illecita di SALW che costituiscono una grave minaccia per la sicurezza in Serbia. Tali sfide contribuiscono alla diffusione della criminalità e delle forme gravi di criminalità organizzata, in quanto fattori abilitanti della violenza, dei comportamenti minacciosi e del terrorismo. Esse hanno un effetto negativo analogo sulle misure di rafforzamento della fiducia attuate nel paese e costituiscono una minaccia nel contesto della violenza di genere.

L'OSCE ha accertato l'esistenza di necessità legate alla lotta al traffico illecito di SALW in termini di:

- a) rafforzamento delle capacità della polizia di svolgere campagne di sensibilizzazione in materia di controllo e raccolta delle SALW, contribuendo in tal modo a ridurre la quantità di armi detenute illegalmente, ostacolando l'uso improprio delle SALW e aumentando nel contempo la sicurezza dei cittadini serbi;
- b) rafforzamento della capacità cinofila del ministero dell'Interno nell'individuazione di armi ed esplosivi mediante i) la creazione del necessario quadro giuridico, ii) la valutazione e lo sviluppo delle capacità e iii) l'acquisizione di attrezzature speciali e la costruzione di infrastrutture,
- c) modifiche della legge sulle armi e munizioni e del regolamento sulla disattivazione delle armi mediante: a) la valutazione delle capacità e delle possibilità tecniche e b) la fornitura di assistenza tecnica per la stesura del regolamento.

I finanziamenti del Consiglio dell'UE saranno utilizzati per colmare le carenze di capacità di cui alle lettere a), b) e c).

Oltre alla popolazione della Serbia, i beneficiari del progetto sono il consiglio delle SALW, il ministero dell'Interno, la polizia e le organizzazioni della società civile impegnate nelle questioni relative al controllo delle SALW.

3.6.3. Risultati attesi

Risultato 1: istituzione di un partenariato tra il ministero dell'Interno e le organizzazioni della società civile e di un meccanismo di sensibilizzazione del pubblico per prevenire l'uso improprio delle SALW.

Indicatori:

- numero di iniziative di sensibilizzazione a livello nazionale e locale sui pericoli della proliferazione delle SALW
- esistenza e utilizzo di meccanismi per la cooperazione interservizi
- numero di annunci pubblici trasmessi sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali
- numero di giovani provenienti dalle città destinarie informati dei pericoli delle SALW attraverso seminari e materiale informativo

Risultato 2: miglioramento delle attività connesse al quadro giuridico sulla disattivazione e loro armonizzazione con le norme e le migliori pratiche internazionali

Indicatori:

- condivisione delle norme e delle migliori pratiche internazionali con il gruppo di lavoro
- esistenza di progetti di regolamento che includono contributi e raccomandazioni
- I progetti di regolamento sono oggetto di consultazione con le organizzazioni della società civile

Risultato 3: rafforzamento delle capacità delle unità cinofile del ministero dell'Interno in relazione all'individuazione delle SALW, delle munizioni e degli esplosivi nel rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Indicatori:

- esistenza di un piano di lavoro per il miglioramento delle capacità delle unità cinofile del ministero dell'Interno
- numero di riunioni sulla cooperazione interservizi, lo scambio di informazioni e l'interoperabilità delle unità cinofile della polizia e degli altri principali soggetti impegnati nelle attività di contrasto ai fini dell'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi
- esistenza di una metodologia e di programmi di formazione migliorati per le unità cinofile in linea con le norme internazionali
- numero di addestratori e di conduttori delle unità cinofile formati in linea con le norme internazionali

3.6.4. Attività

3.6.4.1. Attività connessa all'istituzione di un partenariato del ministero dell'Interno con le organizzazioni della società civile e di un meccanismo di sensibilizzazione del pubblico circa la prevenzione dell'uso improprio delle SALW.

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- riunione di esperti sulla costituzione di partenariati con i media elettronici e la stampa scritta e sull'individuazione di meccanismi per prevenire l'uso improprio delle SALW
- istituzione di una piattaforma di media sociali e sostegno alle campagne mediatiche sulla prevenzione della proliferazione delle SALW e sul possesso responsabile di armi
- conduzione di attività di sensibilizzazione a livello nazionale e comunitario

3.6.4.2. Miglioramento delle attività connesse al quadro giuridico sulla disattivazione e loro armonizzazione con le norme e le migliori pratiche internazionali

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- prestazione di consulenza di esperti e fornitura di supporto logistico alle riunioni del gruppo di lavoro sulla disattivazione
- valutazione della legislazione vigente in materia di disattivazione e della relativa attuazione pratica
- un seminario sulle migliori pratiche e sugli insegnamenti tratti nell'elaborazione e nell'attuazione del quadro normativo in materia di disattivazione
- programma di formazione e di equipaggiamento per la disattivazione delle SALW

3.6.4.3. Attività connesse al rafforzamento delle capacità delle unità cinofile del ministero dell'Interno in relazione all'individuazione delle SALW, delle munizioni e degli esplosivi nel rispetto delle norme in materia di diritti umani

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- prestazione di consulenza di esperti e di assistenza alle riunioni dei gruppi di lavoro per il miglioramento delle capacità cinofile
- sviluppo di un piano di lavoro per il miglioramento delle capacità delle unità cinofile del ministero dell'Interno
- produzione, acquisizione e consegna di attrezzature e servizi per le unità cinofile
- sviluppo di capacità per l'impiego e il dispiegamento delle unità cinofile nella prevenzione del traffico di SALW, munizioni ed esplosivi e nella conduzione di indagini al riguardo attraverso servizi di consulenza, un programma di scambio e lo sviluppo di metodologie di formazione
- organizzazione di corsi di formazione specialistici, destinati ai cani di servizio e ai conduttori, sull'impiego e l'individuazione di SALW, munizioni ed esplosivi
- conduzione di un seminario di consultazione regionale sulle buone pratiche per lo svolgimento di operazioni di polizia e la partecipazione a tali operazioni

3.7. Progetto 7: Rafforzare l'azione dell'OSCE contro la proliferazione illecita di SALW e SCA – Seconda fase ^(*)

3.7.1. Obiettivo

L'obiettivo del progetto è assistere gli Stati partecipanti all'OSCE affinché siano in grado di pianificare meglio, attuare e, se necessario, rafforzare il loro impegno contro la proliferazione illecita di SALW/SCA.

3.7.2. Descrizione

Il progetto è stato elaborato nel contesto dell'incarico conferito dal Consiglio dei ministri dell'OSCE al Foro di cooperazione per la sicurezza (MC.DEC/10/17), in conformità del suo mandato, consistente in particolare nel:

- continuare a intensificare gli sforzi volti ad attuare pienamente le misure e gli impegni esistenti stabiliti nel documento OSCE sulle SALW, nel documento OSCE sulle SCA e nelle relative decisioni dell'FSC;

^(*) Elementi del progetto a sostegno degli sforzi in materia di SALW/SCA nella SEE.

- prendere ulteriori iniziative per migliorare l'efficienza e i risultati dei progetti in materia di SALW e SCA al fine di garantire il massimo valore possibile nell'affrontare le sfide associate alle SALW e alle SCA, in linea con i meccanismi di assistenza dell'OSCE descritti nei documenti dell'OSCE sulle SALW e sulle SCA e nelle pertinenti decisioni dell'FSC;
- vagliare modalità per prevenire la diversione delle SALW e delle SCA verso mercati illeciti;
- vagliare modalità per integrare le misure OSCE esistenti volte a contrastare il traffico illecito di SALW;
- continuare a fornire volontariamente contributi fuori bilancio per sostenere i progetti di assistenza dell'FSC in materia di SALW e SCA;
- valutare le possibilità di fornire, se del caso, consulenza volontaria di esperti nell'ambito dei progetti di assistenza dell'OSCE in materia di SALW e SCA attraverso gli Stati partecipanti che dispongono di conoscenze specifiche.

Sebbene il progetto sia impostato in maniera tale da comportare un coinvolgimento maggiore di tutti gli Stati partecipanti in relazione alla SEE, il suo obiettivo è sostenere la valutazione delle necessità e dei requisiti degli Stati partecipanti all'OSCE e delle operazioni sul campo dell'OSCE nella regione a supporto dell'attuazione di progetti di assistenza pratica e di assistenza consultiva programmatica in materia di SALW/SCA. Gli Stati partecipanti e le operazioni sul campo nella SEE beneficeranno inoltre del sistema informatico del progetto per sostenere il monitoraggio, la predisposizione di un quadro d'insieme e l'attuazione dei progetti di assistenza pratica in materia di SALW/SCA.

In aggiunta, il progetto fornirà supporto in materia di coordinamento e gestione dei progetti a sei (6) operazioni sul campo dell'OSCE nel quadro dell'attuazione del programma globale dell'OSCE inteso a sostenere gli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di SALW e CA nella SEE.

Oltre alla popolazione degli Stati partecipanti della SEE, i beneficiari del progetto sono le autorità governative preposte nel settore del controllo delle SALW (quali la commissione per le SALW, il ministero dell'Interno, la polizia, il ministero della Difesa) e le operazioni sul campo dell'OSCE.

3.7.3. Risultati attesi

Risultato 1: progressi relativi al quadro normativo dell'OSCE in materia di SALW/SCA e all'attuazione dei corrispondenti progetti di assistenza pratica.

Indicatori:

- esistenza di una base e di un meccanismo per la verifica costante delle necessità e dei requisiti nel settore delle SALW/SCA
- esistenza di una piattaforma informatica basata sul web contenente informazioni in tempo reale relative al portafoglio di progetti di assistenza dell'OSCE in materia di SALW/SCA

3.7.4. Attività

3.7.4.1. Valutazione delle necessità e dei requisiti degli Stati partecipanti all'OSCE, del segretariato dell'OSCE e delle operazioni sul campo dell'OSCE a sostegno dell'attuazione dei progetti di assistenza pratica in materia di SALW/SCA nella SEE

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- la valutazione delle necessità degli Stati dell'OSCE che richiedono assistenza pratica in materia di SALW/SCA e il sostegno al processo di predisposizione di un quadro d'insieme
- valutazione delle necessità degli Stati dell'OSCE donatori/fornitori di risorse in materia di SALW/SCA e supporto del processo di predisposizione di un quadro d'insieme
- consulenza strategica e sostegno programmatico agli Stati partecipanti e alle operazioni sul campo dell'OSCE attraverso il meccanismo dei progetti di assistenza pratica basato sugli insegnamenti tratti
- coordinamento generale e sostegno alla gestione dei progetti e delle attività di controllo delle SALW/SCA nella SEE

3.7.4.2. sviluppo, test e introduzione del sistema informatico volto a sostenere il monitoraggio, la predisposizione di un quadro d'insieme e l'attuazione dei progetti di assistenza pratica in materia di SALW/SCA

Tale attività comprenderà i seguenti elementi:

- sviluppo di un'applicazione web moderna e accessibile per integrare le informazioni su tutti i progetti di assistenza dell'OSCE provenienti da varie fonti, compresi i dati tecnici, finanziari, geografici e tematici, nonché i documenti correlati. Tali informazioni consentiranno ai donatori e agli Stati partecipanti della SEE di pianificare meglio, attuare e rafforzare il loro impegno politico e finanziario volto a combattere la proliferazione illecita delle SALW e delle SCA

4. **Gestione dei progetti e sostegno amministrativo per l'attuazione dell'azione**

Il personale dedicato a un progetto presso l'unità di supporto del Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC)/Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) del segretariato dell'OSCE e il personale delle sei (6) missioni sul campo dell'OSCE nella SEE gestiranno l'attuazione dell'azione e le attività dei progetti correlati, come indicato nella sezione 3. L'unità di supporto del CPC/FSC assicurerà il coordinamento con le missioni sul campo dell'OSCE nella SEE e fornirà consulenza in materia attraverso il progetto 7, anche con riguardo al monitoraggio e alla valutazione del programma.

Attraverso il personale dedicato a un progetto (organizzato in squadre di attuazione del progetto), l'unità di supporto del CPC/FSC e le missioni sul campo continueranno a sostenere la cooperazione e il coordinamento con la comunità internazionale a livello regionale e di giurisdizione, tra l'altro nel quadro della tabella di marcia per il controllo delle SALW nei Balcani occidentali.

Il personale dedicato a un progetto svolgerà i seguenti compiti:

- gestione dei progetti in tutte le fasi del ciclo di progetto;
- vigilanza finanziaria ordinaria dei progetti;
- prestazione di consulenze tecniche e giuridiche e supporto alle gare d'appalto nel quadro dei progetti;
- contatti e coordinamento con altre organizzazioni e altri programmi internazionali;
- garanzia della qualità e controllo della qualità dei risultati dei progetti approvati;
- sostegno alle giurisdizioni della SEE nell'elaborazione di nuove misure volte a rafforzare le capacità e gli sforzi collettivi intesi a prevenire e combattere il traffico illecito di SALW e CA.

5. **Dimensione di genere**

Si è tenuto conto delle prospettive di integrazione della dimensione di genere in tutte le fasi della concezione, dello sviluppo e dell'attuazione dei progetti. La premessa principale applicata è che l'uso, l'uso improprio e gli effetti delle SALW e delle CA incidono in modo diverso su donne e uomini, ragazzi e ragazze. L'integrazione della necessità legate alla dimensione di genere è stata adattata ai contesti specifici e al tipo di assistenza previsti nell'ambito dei progetti ed è stata basata su un'analisi situazionale che tiene conto delle prospettive di genere.

Lo strumento «indicatore di parità di genere» dell'OSCE è stato applicato all'elaborazione dei progetti, ma anche al monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nel ciclo di gestione dei progetti. La grande maggioranza dei progetti proposti ha come obiettivo significativo la parità di genere o integra pienamente la dimensione di genere.

6. **Beneficiari**

I beneficiari diretti dell'azione saranno le autorità preposte nella SEE responsabili della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di SALW e CA. I principali destinatari tra le autorità sono: la commissione/il consiglio per le SALW, il ministero dell'Interno e i servizi di contrasto come la polizia. Altre autorità coinvolte sono il ministero della Sicurezza, le procure, i tribunali e i servizi penitenziari in Bosnia-Erzegovina nonché il ministero della Difesa in Montenegro, mentre in Serbia il progetto prevede il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile che si occupano di questioni relative al controllo delle SALW.

I beneficiari indiretti dell'azione sono le popolazioni delle giurisdizioni della SEE e del suo vicinato europeo che si trovano in una situazione di rischio a causa dell'uso improprio e violento di SALW e CA illecite e del loro utilizzo in attività criminali e terroristiche.

Anche le autorità preposte dell'UE e dei suoi Stati membri trarranno indirettamente vantaggio dai progetti in quanto beneficeranno di maggiori capacità di controllo delle SALW e delle CA nella SEE, anche grazie a un migliore scambio di informazioni e a misure di coordinamento e cooperazione quali l'identificazione dei rischi, le indagini e il rintracciamento, l'individuazione e il sequestro di SALW e CA illecite.

7. **Visibilità dell'Unione**

L'OSCE prenderà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato dalla Commissione. L'OSCE garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione europea, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui media tradizionali, siti web, media sociali e materiali informativi e promozionali, compresi infografiche, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altri materiali, se del caso. Pubblicazioni, eventi pubblici, campagne, attrezzature e lavori di costruzione commissionati nell'ambito di ciascun progetto recheranno un apposito marchio. Per amplificare ulteriormente l'impatto sensibilizzando le varie giurisdizioni e popolazioni, la comunità internazionale e i media locali e internazionali, ci si rivolgerà a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto utilizzando il linguaggio appropriato.

La visibilità dell'Unione sarà assicurata a livello di giurisdizioni attraverso la partecipazione delle missioni sul campo dell'OSCE nonché a livello di OSCE nel suo complesso tramite il segretariato.

8. **Durata**

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione delle decisioni (PESC) 2017/1424 e (PESC) 2019/2009 e tenuto conto dell'ampia portata dell'azione, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 36 mesi.

9. **Ente incaricato dell'attuazione tecnica**

L'attuazione tecnica di questo programma è affidata all'unità di supporto del CPC/FSC del segretariato dell'OSCE, che svolge anche il ruolo di coordinamento, e a sei (6) missioni sul campo dell'OSCE nella SEE. Se del caso, il Dipartimento per le minacce transnazionali (TNTD) del segretariato dell'OSCE fornirà servizi di consulenza. L'unità di supporto alla programmazione e alla valutazione del CPC del segretariato dell'OSCE partecipa in qualità di osservatore al comitato direttivo.

10. **Comitato direttivo**

Il comitato direttivo di questa azione sarà composto da rappresentanti dell'alto rappresentante, delle delegazioni dell'UE nelle giurisdizioni e degli enti incaricati dell'attuazione di cui al punto 4 del presente allegato.

L'ente incaricato dell'attuazione garantirà, con l'ausilio del comitato direttivo, che l'attuazione del progetto avvenga in coordinamento con le altre forme di assistenza dell'UE alle giurisdizioni della SEE, quali l'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) (sostenuto dalle decisioni (PESC) 2018/101 ⁽⁵⁾ e (PESC) 2017/915 del Consiglio ⁽⁶⁾), la cooperazione regionale con i Balcani occidentali nel settore del controllo delle SALW realizzato dall'UNDP/SEESAC (sostenuta dalle decisioni (PESC) 2019/2011 ⁽⁷⁾, (PESC) 2018/1788 ⁽⁸⁾ e (PESC) 2016/2356 ⁽⁹⁾) e la cooperazione UE-SEE a fini di contrasto nel settore del traffico di armi da fuoco (sostenuta dalla DG HOME della Commissione, da Europol e dall'EMPACT sulle armi da fuoco).

Il comitato direttivo inviterà periodicamente rappresentanti dei partner delle giurisdizioni della SEE. Può inoltre invitare rappresentanti di soggetti coinvolti in progetti nella SEE che hanno un obiettivo analogo o connesso. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

11. Relazioni

Le relazioni, sia discorsive che finanziarie, coprono la totalità dell'azione descritta nel pertinente accordo di contributo specifico e nel relativo bilancio allegato, indipendentemente dal fatto che l'azione sia finanziata interamente o cofinanziata dalla decisione del Consiglio.

L'OSCE farà sì che le relazioni destinate al Consiglio europeo/all'UE passino attraverso l'unità di supporto del CPS/FSC, in particolare la squadra incaricata dell'attuazione del progetto 7.

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2019/2111 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale intese a ridurre la minaccia delle armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 147).

⁽⁸⁾ Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).

⁽⁹⁾ Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

DECISIONE (PESC) 2021/2134 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ⁽¹⁾ del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) Il quadro della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea ha fissato gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell'Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale basata sul diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
- (3) L'Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Georgia forte, indipendente e prospera, sulla base dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽²⁾, che contempla tra l'altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza l'integrità territoriale della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute. A norma dell'articolo 5 dell'accordo di associazione UE-Georgia, l'Unione e la Georgia continuano a intensificare il dialogo e la cooperazione e a promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e affrontano in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.
- (4) L'Unione riconosce l'importante contributo della Georgia alla politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione, compreso il costante contributo del paese alle operazioni e missioni di gestione delle crisi in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana e nella Repubblica del Mali.
- (5) Nella lettera del 28 ottobre 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), il ministro degli Affari esteri della Georgia ha chiesto all'Unione, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di fornire attrezzature mediche e del genio, nonché mezzi di trasporto di tipo civile.
- (6) La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia ("beneficiario"), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) ("misura di assistenza").
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire alla politica dell'Unione nei confronti della Georgia sostenendo le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza e la resilienza nazionali sostenendo il potenziamento delle capacità delle unità mediche militari, delle unità del genio e delle unità logistiche delle forze terrestri georgiane, e così di meglio proteggere i civili e rafforzare la capacità della Georgia di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l'uso letale della forza, forniture e servizi alle unità delle forze di difesa georgiane di cui a tale paragrafo:
 - a) attrezzature mediche per strutture di trattamento medico di ruolo 2;
 - b) attrezzature del genio per squadre e plotoni del genio;
 - c) automezzi terrestri di tipo civile (furgoni pick-up).
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 12 750 000 EUR. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 11 475 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle forze terrestri georgiane attrezzate dalla misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
 - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
 - c) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
 - d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, e coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'Agenzia centrale di gestione dei progetti della Lituania (CPMA).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3, e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze terrestri georgiane sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
 - a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze di difesa georgiane al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi erogati nell'ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
 - c) controlli in loco, nei quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell'ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

*Articolo 6***Relazioni**

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

*Articolo 7***Sospensione e cessazione**

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC

DECISIONE (PESC) 2021/2135 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate ucraine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ⁽¹⁾ del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) L'intensificazione del dialogo e della cooperazione e la promozione di una graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è uno degli obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽²⁾.
- (3) L'importanza di un ulteriore rafforzamento della cooperazione nel settore della PSDC e l'importanza di una ulteriore convergenza dell'Ucraina con la politica estera e di sicurezza comune (PESC), incluso attraverso la valutazione della possibilità di un ulteriore sostegno alla resilienza dell'Ucraina, costituiva uno dei risultati del vertice UE-Ucraina del 2021.
- (4) Nella lettera del 28 ottobre 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina e il ministro della Difesa dell'Ucraina hanno chiesto all'Unione, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le unità mediche militari, le unità del genio (sminamento), le unità della mobilità e della logistica, nonché le unità della ciberdifesa delle forze armate ucraine.
- (5) La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e in conformità della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽³⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore dell'Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire al rafforzamento delle capacità delle forze armate ucraine (UAF), comprese la loro capacità di fornire i rispettivi servizi ai civili, comprese le persone appartenenti a minoranze nazionali, in situazioni di crisi o di emergenza, nonché di rafforzare la capacità dell'Ucraina di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza alle UAF per rafforzare le capacità delle UAF con riguardo:
 - a) alle unità mediche militari (compresi gli ospedali da campo);
 - b) alle unità del genio (compreso lo sminamento);
 - c) alle unità della mobilità e della logistica; e
 - d) alle unità della ciberdifesa.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo accordo tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 31 000 000 EUR. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 27 900 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle UAF sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
 - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
 - c) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

- d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata:
- a) dall'Agenzia centrale lituana di gestione dei progetti per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e c); e
 - b) dall'Accademia estone di e-government per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle UAF sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
- a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) relazioni sull'inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
 - c) controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare il controllo in loco su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell'ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

*Articolo 7***Sospensione e cessazione**

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC

DECISIONE (PESC) 2021/2136 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ⁽¹⁾ del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) L'Unione sostiene fermamente la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, con uno status speciale previsto per la Transnistria. L'Unione si impegna a favore di una soluzione globale, pacifica e sostenibile del conflitto transnistriano nel quadro del formato 5 + 2.
- (3) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽²⁾ mira ad approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affronta tra l'altro le questioni della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della stabilità regionale.
- (4) Nella comunicazione congiunta «La politica del partenariato orientale dopo il 2020: Rafforzare la resilienza - Un partenariato orientale vantaggioso per tutti» e nel documento di lavoro congiunto del luglio 2021 «Ripresa, resilienza e riforma: priorità del partenariato orientale dopo il 2020», si evidenzia il rafforzamento della resilienza per la regione del partenariato orientale nel corso dei prossimi anni.
- (5) Le forze armate della Repubblica di Moldova svolgono un ruolo importante nell'assicurare la sicurezza e la stabilità all'interno del paese. La situazione della sicurezza richiede il rafforzamento delle capacità militari, che possono essere impiegate anche durante le risposte alle crisi per assicurare la sicurezza e la protezione della popolazione civile.
- (6) Il governo della Repubblica di Moldova è impegnato nell'attuazione di riforme, anche nel settore della sicurezza e della difesa, con notevoli spese finanziarie e materiali. A sostegno di tali sforzi, l'Unione si adopera per contribuire al rafforzamento delle capacità militari individuate delle forze armate della Repubblica di Moldova.
- (7) Nella sua lettera dell'11 ottobre 2021, indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Moldova ha chiesto, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le forze armate attraverso il rafforzamento delle capacità del servizio medico militare e del battaglione del genio.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

- (8) La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e in conformità della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (9) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di aumentare le capacità del servizio medico militare e del battaglione del genio delle forze armate della Repubblica di Moldova («forze armate»), compresa la loro capacità di fornire i rispettivi servizi ai civili in situazioni di crisi o di emergenza, nonché di rafforzare la capacità della Moldova di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e forniture alle unità delle forze armate di cui a tale paragrafo:
 - a) attrezzature mediche per il servizio medico militare; e
 - b) attrezzature per lo smaltimento di ordigni esplosivi destinati al battaglione del genio.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo accordo tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 7 000 000 EUR. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 6 300 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

⁽³⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

*Articolo 3***Accordi con il beneficiario**

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
 - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
 - c) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
 - d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

*Articolo 4***Attuazione**

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'Agenzia centrale lituana di gestione dei progetti (CPMA).

*Articolo 5***Sorveglianza, controllo e valutazione**

1. L'alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
 - a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività che comportano attrezzature designate fornite nell'ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
 - c) controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3. L'alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell'ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC

DECISIONE (PESC) 2021/2137 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica del Mali in collegamento con la missione di formazione dell'UE in Mali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ⁽¹⁾, è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) La crisi in atto in Mali e nella regione del Sahel è multidimensionale e rischia seriamente di estendersi ai paesi vicini, e in modo specifico al Golfo di Guinea. Di recente, la comunità internazionale, compresi l'Unione nonché gli Stati membri, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Mali nella lotta contro il terrorismo. La missione di formazione dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali) continua a sostenere lo sviluppo di capacità delle forze armate maliane, nell'ambito dell'approccio integrato dell'UE alla crisi in Mali.
- (3) Nella sua risoluzione 2391 (2017) nonché nelle risoluzioni 2480 (2019) e 2584 (2021) riguardanti il Mali, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato il suo forte impegno a favore della sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dei paesi del G5 Sahel (G5 Sahel), ossia Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, ha elogiato il contributo dei partner bilaterali e multilaterali al rafforzamento delle capacità di sicurezza nella regione del Sahel, soprattutto il ruolo delle missioni dell'Unione europea (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger) nel fornire formazione e consulenza strategica alle forze di sicurezza nazionali nella regione del Sahel, ha accolto con favore le iniziative delle forze francesi a sostegno delle operazioni della forza congiunta del G5 Sahel, e chiesto che tra la missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali, le forze armate maliane, la forza congiunta del G5 Sahel, le forze francesi e le missioni dell'Unione europea in Mali si instaurino coordinamento, scambio di informazioni e, ove applicabile, sostegno adeguati.
- (4) Nella sua lettera del 4 novembre 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro degli Affari esteri del Mali ha chiesto all'Unione di continuare e rafforzare il suo sostegno alle forze armate maliane in tre settori chiave, in collegamento con l'EUTM Mali.
- (5) La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, e in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335, 13.12.2008, pag. 99).

- (6) L'attuazione sarà inoltre soggetta alla valutazione periodica degli sviluppi politici in Mali, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. L'attuazione non dovrebbe essere in contrasto, in particolare, con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza») a favore della Repubblica del Mali («beneficiario»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di rafforzare le capacità globali delle forze armate maliane al fine di consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e a ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. Ciò dovrebbe beneficiare la popolazione, contribuire a una maggiore presenza dei servizi dello Stato nelle zone remote e a una migliore protezione dei civili dai gruppi armati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza mira a professionalizzare ulteriormente le unità delle forze armate maliane beneficiarie attraverso la fornitura di formazione e attrezzature pertinenti e adeguate nel quadro di tre progetti:
 - a) sostegno alla Scuola dei sottufficiali (SU) di Banankoro;
 - b) ristrutturazione delle infrastrutture di formazione di Sévaré-Mopti; e
 - c) fornitura di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza a tre compagnie del 23° reggimento della 2ª regione militare del Mali, conformemente alle esigenze dell'*Unité légère de reconnaissance et d'intervention* (ULRI).
4. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza non è superiore a 24 000 000 EUR. In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione, fino a 21 600 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell'impegno del governo maliano a rafforzare la lotta contro l'impunità, in particolare, per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani, e a prendere i provvedimenti opportuni per rafforzare la rendicontabilità delle unità beneficiarie della misura di assistenza;
 - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza, ai fini per i quali sono stati forniti, da parte di unità e personale che sono formati sotto la supervisione dell'EUTM o accompagnati da forze internazionali che sono partner dell'UE e che non siano stati segnalati quali aventi commesso violazioni o violenze;
 - c) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza saranno utilizzati solo dalle forze maliane e, in caso di qualsiasi forma di collaborazione, esclusivamente con attori statali che sono forze armate di partner dell'UE, in particolare la forza congiunta del G5 e le forze armate del G5 Sahel;
 - d) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
 - e) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti, al termine del loro ciclo di vita, a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1 senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
4. In caso di violazione degli accordi di cui al paragrafo 1 o delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'alto rappresentante prende, in risposta, provvedimenti ragionevoli nell'ambito dell'approccio integrato, fino a o compresa la richiesta di restituzione dei mezzi pertinenti previsti nell'ambito della misura di assistenza.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'alto rappresentante autorizza la fornitura dell'assistenza soltanto dopo l'accettazione da parte del beneficiario dei diversi contratti, accordi, requisiti, obblighi e condizioni di cui alla presente decisione.
3. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da *Expertise France*.
4. A norma dell'articolo 61, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza conclude i contratti necessari con i soggetti responsabili dell'attuazione.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti nell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione di tali obblighi e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che comportano l'uso delle attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza. In tali casi, l'alto rappresentante riferisce al comitato politico e di sicurezza (CPS) e propone misure proporzionate.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
 - a) verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario e allo stato degli elementi designati durante il loro intero ciclo di vita o fino a quando tali relazioni non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
 - c) controlli in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. Tenendo conto delle disposizioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, l'alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di una prima valutazione della misura di assistenza in tre parti, sei mesi dopo la consegna delle attrezzature alle tre compagnie del 23° reggimento, sei mesi dopo la fine della prima classe di diplomati della Scuola dei sottufficiali, e sei mesi dopo il completamento della costruzione della struttura di formazione di Sévaré Mopti. La valutazione comporterà visite in loco per il controllo delle attrezzature e delle forniture consegnate nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente.

Una volta terminato il periodo di attuazione della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale, per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

All'inizio e durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali contenenti informazioni aggiornate sullo stato di attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509, nonché su richiesta e nel caso di qualsiasi sostanziale violazione dell'accordo segnalata o nel caso di qualsiasi pertinente sviluppo politico o di sicurezza. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, tra l'altro fornendo informazioni sui fornitori e subappaltatori coinvolti.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1. L'alto rappresentante esamina le informazioni relative a eventuali violazioni o infrazioni degli impegni e obblighi nell'ambito dell'accordo tra il beneficiario e l'alto rappresentante, che possono condurlo a valutare la possibile sospensione o cessazione, in qualsiasi momento, della misura di assistenza.

2. A norma dell'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, la sospensione totale o parziale della misura di assistenza nei casi seguenti:
- a) se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in quelle nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o se non rispetta gli obblighi o impegni assunti nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3;
 - b) se il contratto con un soggetto responsabile dell'attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest'ultimo derivanti dal contratto;
 - c) se la situazione nel paese o nella zona in questione non consente più l'attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;
 - d) se il proseguimento della misura di assistenza non contribuisce più al conseguimento degli obiettivi dichiarati della stessa, o non è più nell'interesse dell'Unione.
3. In casi urgenti ed eccezionali l'alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.
4. Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC

DECISIONE (PESC) 2021/2138 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021****che modifica la decisione (PESC) 2018/2011 a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2011 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2018/2011 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite ha richiesto una proroga di sette mesi, fino al 31 ottobre 2022, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/2011, tenuto conto del ritardo nell'attuazione delle attività del progetto nell'ambito della decisione (PESC) 2018/2011 dovuto all'impatto della pandemia di COVID-19.
- (4) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/2011 fino al 31 ottobre 2022 può essere realizzato senza implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2018/2011, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 ottobre 2022.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 38).

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT